



14838/18

- 7 GIU. 2018

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

## SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 8954/2013

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Cron. *14838*  
 Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere - Rep.  
 Dott. DANIELA BLASUTTO - Rel. Consigliere - Ud. 22/03/2018  
 Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere - CC  
 Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 8954-2013 proposto da:

NANNI MARIO NNNMRA45S14G119H, elettivamente  
 domiciliato in ROMA, VIA ROVERETO 18, presso lo studio  
 dell'avvocato FELICE ANCORA, rappresentato e difeso  
 dall'avvocato GIANUARIO CARTA, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -**contro**

- REGIONE AUTONOMA SARDEGNA, in persona del legale  
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  
 in ROMA, VIA LUCULLO 24, presso l'UFFICIO DI  
 RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE SARDA, rappresentata e  
 difesa dagli avvocati ALESSANDRA CAMBA, SANDRA  
 TRINCAS, giusta delega in atti;

2018

1263


ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE PULLI - ESSENTE CRITTE

Copia comunicata ai solfini dell'art. 133 CPC

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA  
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato  
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura  
Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso  
dall'avvocato DARIO MARINUZZI, che lo rappresenta e  
difende giusta delega in atti;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 68/2012 della CORTE D'APPELLO  
di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata  
il 28/03/2012 R.G.N.144/2011.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping loops and curves, located at the bottom of the page.

### **RILEVATO CHE**

**1.** La Corte di appello di Cagliari ha rigettato l'appello proposto da Nanni Mario avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Nuoro, che aveva respinto la domanda dallo stesso proposta nei confronti della Regione autonoma della Sardegna, avente ad oggetto la computabilità della indennità di coordinamento, percepita nello svolgimento delle funzioni di Comandante della stazione forestale e avente natura di compenso incentivante, nella base di calcolo della indennità di fine rapporto di cui alla legge n. 152 del 1968 e nella base di calcolo dell'assegno integrativo regolato dalla legge regionale n. 15/65.

**2.** La Corte di merito, premesso che quanto all'inclusione di tale emolumento nel trattamento pensionistico il giudice di primo grado aveva dichiarato il difetto di giurisdizione con la statuizione non impugnata, ha rilevato che, quanto all'inclusione nel trattamento di fine rapporto, l'art. 11 della legge n. 152 del 1968 prevede un'elencazione tassativa delle voci retributive computabili, tra le quali non è annoverabile il compenso in questione; che, circa la determinazione dell'assegno integrativo previsto dalla legge regionale, è stabilito che sono considerati utili tutti gli assegni e le indennità fisse e continuative, con esclusione delle indennità per particolari funzioni o servizi, e che pertanto l'indennità di coordinamento, come denominata nell'attualità o il compenso incentivante come precedentemente denominato, concessa per particolari servizi, quale deve ritenersi il "comando stazione forestale", non è computabile e non può nemmeno considerarsi elemento fisso, atteso che la funzione indicata, seppure non soggetta di per sé a temporaneità, è comunque revocabile.

**3.** Per la cassazione sentenza il Nanni propone ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste la Regione autonoma della Sardegna con controricorso. L'INPS è rimasto intimato.

**4.** Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, a seguito dell'ordinanza emessa dalla Sezione VI ex artt. 375 e 380 bis c.p.c. (nel regime anteriore alle recenti modifiche apportate dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197) - sull'assunto del carattere non ostativo della suddetta rimessione.

### **CONSIDERATO CHE**

**1.** Con unico motivo di ricorso si denuncia violazione falsa applicazione dell'art. 11 l. n. 152 del 1968, dell'art. 30 d.l. n. 55 del 1983 e conv. in L. n. 131 del



1983; dell'art. 33 L.r. Sardegna n. 15/1965; dell'art. 12 e segg. L.r. Sardegna n. 31/98 e degli artt. 100 e 101 CCRL 2001.

Si assume che, ai sensi dell'art. 30 d.l. n. 55/1983, conv. in L. n. 131/1983, "*Per le Casse pensioni dipendenti enti locali.... la retribuzione annua contributiva, definita dagli artt. 12,13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa*". La Corte di appello aveva errato nel fare esclusivo riferimento all'art. 11 della legge n. 152 del 1968, omettendo di considerare l'ulteriore previsione normativa ai fini dell'inclusione del compenso incentivante nel calcolo del trattamento di fine servizio. Ugualmente, quanto alla mancata inclusione del compenso incentivante nell'assegno integrativo FITQ, la Corte territoriale aveva ommesso di considerare quanto precisato nel Contratto integrativo regionale sottoscritto dalle parti contrattuali nel 2001, dove, all'art.4, nell'ambito dei criteri guida del modello organizzativo del Corpo forestale regionale, si parla di "*governo decentrato territorialmente presso le stazioni forestali*" e dove le diverse previsioni contrattuali alludono alla posizione apicale assunta dal Comandante della stazione rispetto ad altri dipendenti; da tali previsioni sarebbe stato possibile evincere che la natura dell'incarico ricoperto è tale da non farlo rientrare nell'ambito di incarichi particolari o di funzioni speciali, come viceversa ritenuto dalla Corte territoriale.

**2.** Il ricorso è inammissibile nella parte in cui introduce temi di indagine del tutto estranei all'ambito della cognizione sottoposta al giudice di appello; ciò con particolare riferimento all'interpretazione e applicazione di norme del Contratto collettivo integrativo regionale (di cui non vi è alcun cenno nella sentenza impugnata), senza fornire elementi atti a chiarire se, ed eventualmente in quali termini, tali questioni fossero state introdotte nel giudizio di primo grado e riproposte al giudice di appello.

**2.1.** Secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di cui all'art. 366 c.p.c. del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (*ex plurimis*, Cass. n. 23675 del 2013, n. 324 del



2007, nn. 230 e 3664 del 2006). Nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cass. n. 4787 del 2012).

**2.2.** Per completezza, va rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità consistente nella mancata trascrizione, per le parti rilevanti, del testo del suddetto Contratto integrativo regionale, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c.. (cfr. Cass. n. 19227 del 2011, n. 5745 del 2014).

**3.** La censura riguardante la mancata inclusione dell'emolumento *de quo* nella indennità premio di servizio, per non avere la Corte di appello considerato la previsione di cui all'art. 30 L. n. 131 del 1983, di conversione del d.l. n. 55 del 1983, che avrebbe introdotto una nozione onnicomprensiva della retribuzione contributiva, costituente la base di computo dell'indennità premio di servizio, è palesemente infondata.

**3.1.** Più volte questa Corte ha affermato che la retribuzione contributiva alla quale, per i dipendenti degli enti pubblici locali, si commisura, a norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, l'indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma quinto, della legge medesima, la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici di anzianità, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura (v., tra le tante, Cass. nn. 681 e 9901 del 2003).

**3.2.** Tale orientamento faseguito alla pronuncia delle S.U. della Corte n. 3673 del 1997, per cui non possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, quegli emolumenti non specificatamente indicati dalla norma e che non possono considerarsi come componenti dello stipendio, nella locuzione usata dalla citata norma. La fattispecie non è regolata dal D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, art.30, convertito in L. 26 aprile 1983, n. 131, a norma del quale "*la retribuzione contributiva annua ..... è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa*", trattandosi di disposizione concernente il trattamento di quiescenza nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria (v. Cass. n. 21667 del 2008).



**3.3.** Giova ricordare che le S.U. della Corte, con la sentenza n. 3673 del 1997, hanno specificamente disatteso l'orientamento secondo cui alla voce "stipendio" indicata nel cit. art. 11 dovrebbe assegnarsi un'accezione non ristretta, e che giustificava la ritenuta necessità di determinazione dell'indennità premio di servizio sulla base di una retribuzione omnicomprensiva alla stregua dell' della L. 26 aprile 1983 n. 131, di conversione del D.L. 28.02.1983 n. 55 (art. 30).

**4.** Detti principi devono essere ribaditi, per le ragioni tutte indicate nella motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ..

**5.** Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento, in favore della Regione autonoma della Sardegna, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Nulla va disposto quanto alle spese nei confronti dell'INPS, rimasto intimato.

**6.** Sussistono i presupposti processuali (nella specie, il rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Regione autonoma della Sardegna, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti dell'INPS.

Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso nella Adunanza camerale del 22 marzo 2018

Il Presidente

Giuseppe Napoletano



**Il Funzionario Giudiziario**  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
**Depositato in Cancelleria**



oggi, - 7 GIU. 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA

